



**DIREZIONE POLITICHE FISCALI**

Via S. Giovanni in Laterano, 152  
00184 Roma



Confederazione Nazionale  
*dell'Artigianato e della Piccola  
e Media Impresa*

**DIPARTIMENTO POLITICHE FISCALI E**

**SOCIETARIE**  
Piazza M. Armellini 9 A  
00162 Roma

Roma, 17 luglio 2018

Prot. CC/67  
Prot. AT/766

**DIREZIONE CENTRALE COORDINAMENTO NORMATIVO**

**Agenzia delle Entrate**

Via Cristoforo Colombo, 426 C/D

00145 Roma

**OGGETTO: Tracciabilità dei pagamenti relativi agli acquisti di carburante per autotrazione in presenza di rapporti di credito/debito fra i soggetti intervenuti nell'operazione – Richiesta di consulenza giuridica.**

La legge di Bilancio 2018 ha previsto l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti per quanto riguarda gli acquisti di carburanti e lubrificanti per autotrazione. Il mancato pagamento, con mezzi tracciabili, comporta il venir meno della detraibilità dell'IVA e della deducibilità dei costi.

Con Provvedimento del 4 aprile 2018 sono state definite le modalità di pagamento che assicurano la tracciabilità dei citati pagamenti.

Sono state rappresentate alle scriventi Organizzazioni le particolari condizioni di operatività di Consorzi/cooperative (d'ora in avanti ente associativo) costituite fra imprese di autotrasporto.

In particolare, l'ente associativo opera nell'interesse delle imprese associate aggiudicandosi i servizi di trasporto, pertanto l'ente emetterà fattura nei confronti dei committenti; l'ente stesso assegnerà i servizi di trasporto agli associati che, pertanto, fattureranno nei confronti dell'ente l'attività svolta.

L'ente associativo, in diversi casi, provvede all'acquisto collettivo del carburante per autotrazione che cede, a prezzi più contenuti rispetto a quelli generalmente praticati sul mercato, agli associati.

Il pagamento del carburante non avviene puntualmente in relazione ad ogni singola fattura, bensì mediante compensazione fra i crediti che gli associati vantano nei confronti dell'ente (per i servizi svolti per conto dello stesso) ed i debiti relativi alle cessioni di carburanti effettuate a favore degli associati medesimi. Il risultato di tale rapporto di conto corrente comporterà, per la differenza, un pagamento a favore di uno dei due soggetti.

Le parti annotano in un conto i crediti/debiti derivanti dalle operazioni intercorse che formano periodicamente oggetto di chiusura determinando un saldo a favore di uno dei due soggetti coinvolti.

Alla luce dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti relativi agli acquisti di carburante si chiede se tale modalità operativa, ormai consolidata, possa essere ritenuta ancora valida. Considerato che la finalità della norma introdotta dalla legge di Bilancio 2018 è quella di garantire l'effettività dell'acquisto, si ritiene che tale aspetto possa essere assicurato dalle evidenze contabili (rapporto di conto corrente unitamente agli importi indicati nelle fatture che saranno, per tutte le operazioni, elettroniche dal 2019) e dal fatto che gli importi non compensati formano oggetto di pagamento attraverso mezzi tracciabili.

Rimanendo in attesa di un cortese riscontro, si inviano cordiali saluti.

**Confartigianato**

IL DIRETTORE

*Antonio Troviani*

**CNA**

IL RESPONSABILE

*Claudio Carpentieri*